

DIREZIONE GENERALE

Prot.: 228923/RU

Roma, 2 luglio 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 che hanno previsto, tra l'altro la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione, con esclusione, tra l'altro, dei “tabaccai” purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO il Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

RILEVATO che l'art. 103 comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 dispone che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”*;

TENUTO CONTO che l'art. 37 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 ha previsto che: *“il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”*;

DIREZIONE GENERALE

CONSIDERATO CHE l'art. 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modifiche in Legge 6 febbraio 1992 n. 66), come modificato dall'art. 7 della Legge 19 marzo 2001 n. 92, dispone alla lett. c) che: *“con riferimento a sequestri pari o superiori a 2.000 chilogrammi, i produttori nazionali o esteri, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera b), devono provvedere ad una ispezione della merce sequestrata. Con riferimento a sequestri individuali inferiori a 2.000 chilogrammi, questi saranno aggregati e quando l'ammontare aggregato sarà uguale o superiore a 50.000 chilogrammi, verrà effettuata una ispezione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'inventario e, in ogni caso, ogni sei mesi; d) lo scopo delle ispezioni di cui alla lettera c) è di classificare ulteriormente i prodotti in base alle specifiche tecniche degli stessi ed agli impianti di produzione, al fine di stabilire la data e il luogo di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato finale di destinazione dichiarato, il primo acquirente, nonché ogni altra utile informazione sulla cessione dei prodotti, sulle modalità di vendita e di pagamento e su eventuali soggetti intermediari. Scopo dell'ispezione è anche stabilire se i prodotti sono contraffatti o fabbricati con l'utilizzo illegittimo dei marchi; e) le informazioni di cui alla lettera d) devono essere comunicate dai produttori all'Amministrazione finanziaria entro quindici giorni dall'ispezione della merce sequestrata”*.

VISTA la nota prot. 86432 dell'11 marzo 2020 l'Ufficio Accertamento e Riscossione della Direzione tabacchi ha previsto, ai fini del contenimento dell'infezione da COVID 19, per ragioni di sicurezza e di tutela della salute pubblica *“la sospensione di tutte le ispezioni sui tabacchi sequestrati per contrabbando in programma presso il deposito di Adria. Si fa presente che tale periodo di sospensione non verrà computato al fine del decorso dei termini previste dalle relative disposizioni normative”*.

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed il D.P.C.M. 11 giugno 2020 con cui è stata prevista la cessazione delle limitazioni e restrizioni precedentemente disposte, ivi incluse quelle relative agli spostamenti;

RILEVATA, conseguentemente, la necessità di riavviare le attività di ispezione da parte dei produttori dei tabacchi sequestrati per contrabbando da parte dei produttori del tabacco presso il Deposito di Adria.

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le ispezioni da parte dei produttori sui tabacchi sequestrati per contrabbando riprenderanno il loro svolgimento presso il Deposito di Adria, ferma restando l'adozione delle prescritte misure precauzionali atte a prevenire la diffusione del contagio.

DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 2

Ai fini del computo dei termini di cui l'art. 6 lett. c) del Decreto Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modifiche in Legge 6 febbraio 1992 n. 66), come modificato dall'art. 7 della Legge 19 marzo 2001 n. 92, non si terrà conto del periodo di sospensione intercorrente tra l'11 marzo e la data di pubblicazione del presente provvedimento.

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna